



COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

**SETTORE 4° - SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
U.O. Polizia Amministrativa - Commercio - Politiche Comunitarie**

REGOLAMENTO PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 14.03.2012)

modificato ed integrato con atto consiliare n. ____ del _____

**TITOLO I
GENERALITA'**

ART. 1

Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità di rilascio delle concessioni amministrative, in forma di autorizzazioni, per l'utilizzo oneroso temporaneo, per un periodo inferiore all'anno solare, del suolo, del soprassuolo e del sotto-suolo pubblico, d'ora in avanti indicato come "spazio pubblico".

Per "spazio pubblico" si intendono spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, , nonché le aree asservite all'uso pubblico.

Sono:

a) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e seguenti del Codice Civile.

Tali beni sono concessi in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso. Normalmente l'utilizzazione degli stessi, finché permane la loro destinazione, avviene mediante atti di diritto pubblico ed, in particolare, concessione amministrativa.

b) BENI DEL DEMANIO COMUNALE destinati per loro natura, o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per tale particolare destinazione questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al

Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire idonee forme di garanzia per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento le pratiche istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni dovranno essere eseguite con idonee procedure informatiche.

Art. 2 **Concetto di occupazione**

Per occupazione s'intende ogni fatto che costituisca un uso particolare del bene concesso, con esclusione, anche parziale, dello stesso bene dall'uso di altri cittadini, sia pure in modo potenziale e futuro, per effetto della concessione accordata nella parte superficiale nello spazio sovrastante e sottostante.

Art. 3 **Concessione temporanea**

Per concessione temporanea si intende l'atto amministrativo con il quale si rende disponibile per un periodo inferiore all'anno solare, l', anche di fatto, degli spazi pubblici definiti all'art. 1 con conseguente sottrazione temporanea dello stesso all'uso generale della collettività.

Art. 4 **Atto di concessione e tassa relativa**

Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere accordato senza speciale atto di concessione dell'Amministrazione Comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione delle occupazioni esenti dal tributo, per le quali è però sempre richiesto l'atto di concessione.

Per "tassa" si intende il corrispettivo dovuto al Comune per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, dello spazio pubblico.

Agli effetti dell'applicazione della tassa, il territorio comunale è suddiviso e classificato nelle categorie individuate dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione TOSAP, "Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche" ;

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione TOSAP in rapporto alla durata delle occupazioni nonché in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, di competenza del Settore IV Servizi Territoriali e Ambientali - U.O. Polizia Amministrativa Commercio - Politiche Comunitarie- tenuto conto delle norme contenute nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione TOSAP e nel vigente Regolamento di Polizia Urbana.

TITOLO II

DELLE CONCESSIONI IN PARTICOLARE E DEI DOVERI DEL CONCESSIONARIO

ART. 5

Disposizioni per Occupazioni Temporanee

Le occupazioni temporanee non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati.

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli, veicoli e persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività industriali, commerciali e simili devono sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile, restituendolo al libero transito.

Le occupazioni non precedute dal rilascio di idoneo atto di concessione e dal pagamento della relativa tassa sono considerate abusive.

Per le alterazioni ed invasioni del suolo di strade comunali, come per qualsiasi altra occupazione abusiva, valgono le speciali disposizioni di legge vigenti in materia

Durante il godimento della concessione devono essere osservate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia, di igiene e di edilizia

Art. 6

Doveri del Concessionario

Le concessioni, di cui ai precedenti articoli, sono accordate sempre senza nessun pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i concessionari devono rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendosi esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- h) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica

alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

- i) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Art. 7

Modalità di rilascio

Il rilascio delle autorizzazioni che implicano l'occupazione temporanea dello spazio pubblico, è subordinato all'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi coinvolti se richiesti.

Il responsabile del servizio coinvolto ha 10 (dieci giorni) di tempo per esprimersi.

Ove il parere non sia rilasciato entro questo termine massimo, l'autorizzazione per l'occupazione temporanea, ove sia possibile, sarà rilasciata prescindendo dal parere richiesto, salvi i casi nei quali la legge non consenta di ometterlo o questo sia previsto da regolamenti approvati dall'Amministrazione Comunale, ferme restando le responsabilità a carico del responsabile dell'Ufficio che non abbia provveduto a fornire il parere.

Nel caso di occupazioni temporanee superiori a 15 giorni negli spazi pubblici immediatamente prospicienti ad immobili di valore storico e/o formalmente tutelati, il parere dovrà essere richiesto alla competente Soprintendenza

Per il rilascio dei pareri dovrà essere utilizzata la modulistica prevista nell'All. A) del presente Regolamento.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento le pratiche istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni dovranno essere eseguite con idonee procedure informatiche.

Art. 8

Domanda di concessione

Chiunque intenda occupare temporaneamente beni patrimoniali, demaniali, spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, ritualmente costituita, anche se per legge o per Regolamento l'occupazione sia dichiarata esente dal tributo, deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale, utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento, completa dell'indicazione delle spese di istruttoria per l'occupazione ordinaria e di urgenza.

La domanda può essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Fano nel termine non inferiore ai 10 g prima 'inizio dell'occupazione.

La domanda può essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Fano nel termine non inferiore ai 3 g prima dell'occupazione nel caso di urgenza autodichiarata dal richiedente.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
- b) il motivo e l'oggetto della occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Alla domanda dovrà essere allegato il disegno tecnico ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Le domande per l'occupazione temporanee sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nel termine massimo di 30 (trenta) giorni, salvo i casi di urgenza. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 241\1990 (30 giorni)

In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal procedimento.

L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale e alla gestione e manutenzione di aree e strutture pubbliche.

Le occupazioni temporanee possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all'anno, salvo le occupazioni rilasciate per l'attività edilizia.

Art. 9

Tipologia delle occupazioni temporanee - Servizi competenti al rilascio delle autorizzazioni -

Sono assegnate al Settore IV Servizi Territoriali ed Ambientali - U.O. Polizia Amministrativa - Commercio - Politiche Comunitarie - le seguenti occupazioni temporanee tra cui le principali sono:

- a. Occupazioni per lavori di piccola manutenzione (edilizia, carico e scarico materiali e varie, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi, ecc.) anche inferiori alle 48 ore.
- b. Occupazioni varie su aree verdi;
- c. Occupazioni per interventi con piattaforma mobile su camion;
- d. Occupazioni per finalità commerciali, edilizie, ricreative per lo svolgimento di eventi o manifestazioni di qualsiasi durata, anche se ripetuti nel tempo e senza continuità.

- e. Occupazioni per pubblici esercizi, **per attività artigianali del settore alimentare (bar, ristoranti, gelaterie, piadinerie, paninoteche, ecc.)** con tavoli e sedie fioriere e ombrelloni ecc.)

Nel caso in cui lo spazio pubblico prospiciente il pubblico esercizio sia destinato a verde pubblico non attrezzato, è consentita l'occupazione nella misura non superiore al 50% dell'intera superficie con l'obbligo della manutenzione e cura di tutto il verde e del pagamento della Tosap.

- f. Le occupazioni temporanee delle seguenti strutture: Anfiteatro Rastatt, Cavea Lido, Tensostruttura Lido e Sassonia, Giardini Torrette e Faà di Bruno.
- g. Le occupazioni temporanee per l'utilizzo della pista di pattinaggio e spazio limitrofo di Sassonia.

Le occupazioni temporanee di spazio pubblico appartenente al demanio marittimo sono assegnate al Servizio Demanio Marittimo.

Le occupazioni temporanee per accessi carrabili sono assegnate al Servizio Traffico e Viabilità.

Le occupazioni temporanee di spazio pubblico per tabelle pubblicitarie realizzate su supporti stabili, mobili, totem e/o su veicoli o supporti diversi sono assegnate al Servizio Traffico e Viabilità.

Le occupazioni di urgenza, di emergenza, di grave pericolo e/o cose di cui all'art. 12 del presente Regolamento sono assegnate al servizio di Polizia Municipale.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione il responsabile del servizio provvede ad inviarne copia al Servizio Tributi ed alla Ditta incaricata per la riscossione del tributo.

In merito all'occupazione temporanea di cui alla lett. e) **Occupazioni per pubblici esercizi, per attività artigianali del settore alimentare (bar, ristoranti, gelaterie, piadinerie, paninoteche, ecc.)** nel centro storico e zona mare, con tavoli e sedie fioriere e ombrelloni ecc. :

- il richiedente deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande, **fatta eccezione per le attività artigianali del settore alimentare;**
- la richiesta dovrà essere corredata da:
 - 1) planimetria in scala della zona interessata (da cui si evinca come avverrà l'occupazione) e relazione tecnica con indicati i materiali e i colori degli arredi;
 - 2) documentazione fotografica relativa al luogo dell'occupazione.

Art. 10

Occupazioni per associazioni, partiti politici

Sono assegnate al Settore IV Servizi Territoriali ed Ambientali - U.O. Polizia Amministrativa - Commercio - Politiche Comunitarie - le occupazioni temporanee richieste da associazioni, partiti politici, comizi anche per la raccolta di firme .

L'occupazione temporanea per le finalità di cui sopra :

- non può essere rilasciata a scopo unicamente commerciale;
- lo spazio autorizzabile non può superare, **di norma**, i 9 metri quadrati;

- l'eventuale richiesta per la collocazione di gazebo verrà valutata in base al luogo e al periodo;
- la richiesta non deve contrastare con il codice della strada qualora la richiesta di occupazione temporanea sia relativa ad un'area libera, l'occupazione temporanea può essere rilasciata immediatamente;

Art. 11 Altre Occupazioni

La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita autorizzazione.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti e sono soggette ad autorizzazione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione da parte degli uffici competenti.

L'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di merci o derrate agricole al di fuori dei negozi di vendita od esposizione, è soggetta ad autorizzazione, sempre che non venga arrecato intralcio alla circolazione, in relazione all'ampiezza dei marciapiedi od allo spazio occupato, e sempre che non sia pregiudicato il pubblico decoro.

Le occupazioni per l'installazione di recinzioni, tralicci, pali di sostegno, intelaiature, ponti di fabbrica, gru, od altri impianti di sollevamento e simili, realizzate per cantieri di lavoro, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.

Le occupazioni effettuate per l'attività edilizia sono sempre temporanee, anche nei casi in cui la durata dell'occupazione sia superiore all'anno.

Le occupazioni di aree pubbliche realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, sono definite e disciplinate dagli artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo n.114/98.

Art. 12 Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza, di grave pericolo per persone e/o cose e/o di urgenza, tutte appositamente autodichiarate dall'istante, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà quindi rilasciato a posteriori.

Per l'occupazione d'urgenza, di emergenza, di grave pericolo per persone e/o cose e/o di urgenza, si prevede un'accelerazione dei tempi come segue:

- a) richiesta rilascio atto entro 3 giorni lavorativi dall'istanza dietro pagamento delle spese di istruttoria individuate mediante apposita delibera di Giunta Comunale;
- b) proroga della concessione di occupazione suolo pubblico ed ordinanza temporanea di modifica della disciplina della circolazione della sosta dietro pagamento delle spese di istruttoria individuate mediante apposita delibera di Giunta Comunale;

Per l'occupazione d'urgenza, di emergenza, di grave pericolo per persone e/o cose e/o di urgenza, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via telefax o telegramma.

Il Servizio di Polizia Municipale provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed alla eventuale successiva comunicazione al Settore IV Servizi Territoriali ed

Ambientali - U.O. Polizia Amministrativa - Commercio - Politiche Comunitarie - per il rilascio del motivato provvedimento di concessione ex post.

In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Art. 13

Preferenze nelle concessioni

Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche, è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

Art. 14

Deposito cauzionale a garanzia della concessione

L'Amministrazione può subordinare la concessione alla prestazione, con un congruo termine, di un deposito cauzionale della somma di €. 250.00 che resta vincolato a favore del Comune a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esso, e delle spese di manutenzione, di ripristino del bene concesso

Art. 15

Contenuto dell'atto di concessione

L'atto di concessione, firmato dal Dirigente responsabile o suo delegato, contiene le prescrizioni essenziali cui è subordinata l'occupazione e il richiamo alle norme del presente regolamento, che devono intendersi in esso integralmente trascritte.

Art. 16

Ritiro ed esibizione dell'atto di concessione

Il concessionario è tenuto a ritirare l'atto di concessione prima dell'inizio della sua validità e lo deve esibire ad ogni richiesta degli Agenti comunali e della forza pubblica.

L'ufficio competente al rilascio della concessione accerta la violazione dell'obbligo previsto dal precedente comma a carico del concessionario che, iniziato a decorrere il periodo di validità della concessione, non abbia provveduto al ritiro dell'atto.

Art. 17

Rappresentanti del concessionario. Trasferimenti delle concessioni

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo persona di fiducia o di legale rappresentante del concessionario, da dichiararsi anticipatamente all'Amministrazione Comunale o agli Agenti incaricati della riscossione della tassa, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

E' vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trapasso del bene da uno ad un altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione Comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. trasferimento dà luogo a nuovo atto di concessione, con il pagamento integrale di una nuova tassa, esclusa ogni restituzione o conteggio della tassa già pagata, che resta a beneficio del Comune.

Art. 18

Norme per l'esecuzione dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

Art. 19

Lavori. Scavi e demolizioni non previsti nell'atto di concessione

L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o unte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di disporre tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 20

Casi particolari di concessione

Le concessioni di notevole importanza per i rapporti anche di natura patrimoniale cui danno luogo tra Comune e concessionario, possono formare oggetto di speciali convenzioni.

Le concessioni inferiori alle 48 ore equivalgono anche all'autorizzazione/permesso/nulla-osta per l'accesso, alla Z.T.L.

L'autorizzazione/permesso/nulla-osta rilasciato per l'accesso alla Z.T.L., limitatamente alle attività di carico e scarico del materiale oggetto dell'occupazione di suolo pubblico, ad esclusione delle attività edili, per un tempo non superiori a 30 minuti, esonera il richiedente dal relativo pagamento "accesso per transito e sosta" in Z.T.L.

Le occupazioni di cui sopra si riferiscono solo ed esclusivamente ai veicoli aventi una portata a pieno carico inferiore ai 100 quintali.

Art. 21

Durata delle concessioni

Le concessioni temporanee relative a lavori edili sono concesse per un tempo non superiore a 365 giorni, salvo proroga per il tempo necessario per il completamento dei lavori.

Le concessioni temporanee con carattere di stagionalità (4/7 mesi) possono essere prorogate per una sola volta.

In questo caso l'avente titolo deve presentare apposita istanza almeno 15 giorni prima della scadenza segnalando il protrarsi dell'occupazione per il numero di giorni richiesto, indicando anche la nuova data di scadenza dell'occupazione.

La scadenza, in ogni caso, deve essere indicata nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata.

Alla domanda va allegata l'originaria autorizzazione ed eventuali provvedimenti inerenti l'occupazione rilasciati da altri servizi.(ordinanze od altro)

In questo caso le autorizzazioni conservano la loro validità sino all'emissione di una nuova autorizzazione o di motivato provvedimento di diniego.

Nel caso in cui la proroga non necessita del parere di altri uffici, essa è concessa automaticamente presentando, nei cinque giorni precedenti la scadenza, l'originale della prima autorizzazione che viene prorogata senza il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 22

Cessazione anticipata della concessione

Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non ha diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a rifusione o compenso di sorta.

TITOLO III

MODIFICA - REVOCA - SOSPENSIONE

Art. 23

Revoca. Modifica o sospensione delle occupazioni

Tutte le concessioni si intendono accordate, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 24

Decadenza delle concessioni

Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

- a) quando non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione;
- c) mancato pagamento della tassa per occupazione suolo pubblico.

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli per la revoca.

Art. 25

Revoca delle concessioni

Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 26

Procedura per la revoca

La revoca è disposta dal Dirigente responsabile o suo delegato con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica l'ordinanza di revoca è assegnato al Concessionario nel termine massimo di 30 giorni l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il

quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

Art.27

Effetti del provvedimento di revoca

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28
Rinvio ad altre disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nelle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 29
Norme finali

Viene abrogato il " Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.342 del 20.12.2007 nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme regolamentari.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutti i servizi competenti al rilascio delle autorizzazioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico, dovranno porre in uso esclusivamente la modulistica allegata sotto le lettere A) e/o A1) del presente Regolamento e rilasciare le autorizzazioni secondo il fac-simile modello B) allegato, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e che congiuntamente si approvano.

Art. 30
Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Art. 31
Sanzioni

Fatta salva l'ipotesi di danneggiamento della proprietà pubblica per il quale si procederà con l'acquisizione della cauzione, se costituita, e apposita azione legale per il risarcimento del danno, l'inosservanza alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e fermo restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione dello spazio pubblico (occupazione in eccedenza, occupazione senza titolo, mancato rispetto delle prescrizioni imposte al momento dell'autorizzazione o degli altri obblighi dell'aven-te titolo) sono punite a norma dell'art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. del 03.03.1934, n.383, s.m.i.

Allegato A)

SPESE ISTRUTTORIA per occupazione ordinaria € _____

SPESE ISTRUTTORIA per occupazione urgente € _____

Oggetto: Richiesta concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico

Il/La Sottoscritto/anato/a.....il.....
residente a.....in Via.....n.....C.F.....
legale rappresentante della Società/Ditta
.....
con sede a.....in Via.....P.I.....
recapito telefonico....., e-mail.....

CHIEDE

l'autorizzazione ad occupare lo spazio/area pubblica Comunale sita in Via.....
.....
dalal.....nei giorni.....dalle ore.....alle ore.....
per una superficie di mq.....ad uso.....
.....
.....

A TAL FINE DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non conformi al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art. 75 della medesima legge:

- limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'Amministrazione;
- curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato; risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione;

- che sussistono le condizioni di:
- urgenza
 - grave pericolo a persone e/o cose
 - emergenza

Fano, li.....

FIRMA

Si allega :

Copia documento di riconoscimento;

- () disegno tecnico con fotografia
- () Planimetria in scala 1:100 con indicate le dimensioni dell'ingombro dell'occupazione richiesta;
- () Planimetria della zona, scala 1:500 adeguata ad individuare l'area nel contesto delle vie adiacenti.
- () **Versamento spese istruttoria ordinaria - urgente**

OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE

Il pagamento della tassa per l'occupazione va effettuata entro il termine di scadenza dell'occupazione medesima, rivolgendosi alla Società DUOMO G.P.A. in Via Gozzi n. 25 Tel. 0721/864916. Il pagamento effettuato oltre la scadenza comporta l'applicazione di una sopratassa del 20%. Per le occupazioni temporanee aventi durata uguale o superiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente, se il pagamento viene effettuato anticipatamente, le tariffe della tassa sono ridotte al 50% secondo le modalità previste dall'art.21 comma 3 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il pagamento della tassa di occupazione può essere effettuato anche per le ore di effettiva occupazione.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI

COMANDO VIGILI URBANI

UFFICIO TRAFFICO E VIABILITA'

Si comunica parere per quanto di competenza alla concessione dell'area per il periodo richiesto per una superficie massima di mq.
 proponendo le seguenti prescrizioni:

.....

Fano,li..... **IL COMANDANTE**

Si comunica parere per quanto di competenza alla concessione dell'area per il periodo richiesto per una superficie massima di mq.
 proponendo le seguenti prescrizioni:

.....

Fano,li..... **IL DIRIGENTE O DIRETTORE**

UFFICIO COMMERCIO

SERVIZIO NUOVE OPERE

Si comunica parere per quanto di competenza alla concessione dell'area per il periodo richiesto per una superficie massima di mq.
 proponendo le seguenti prescrizioni:

.....

Fano,li..... **IL DIRIGENTE O DIRETTORE**

Si comunica parere per quanto di competenza alla concessione dell'area per il periodo richiesto per una superficie massima di mq.....
 proponendo le seguenti prescrizioni:

.....

Fano,li..... **IL DIRIGENTE O DIRETTORE**

UFFICIO VERDE PUBBLICO

UFFICIO TURISMO

Si comunica parere per quanto di competenza alla concessione dell'area per il periodo richiesto per una superficie massima di mq.
 proponendo le seguenti prescrizioni:

.....

Fano, li..... **Il Dirigente**

Si comunica parere per quanto di competenza alla concessione dell'area per il periodo richiesto per una superficie massima di mq.
 proponendo le seguenti prescrizioni:

.....

Fano, li..... **Il Dirigente**

Istanza in bollo

**Al Settore IV
Servizi Territoriali e Ambientali
U.O. Polizia Amministrativa –
Commercio – Politiche Comunitarie**

Oggetto: Richiesta proroga concessione temporanea per occupazione di suolo pubblico

**Da presentarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, in assenza di Ordinanza dell'U.O. Traffico.
Da presentarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, in presenza di Ordinanza dell'U.O. Traffico.**

Il sottoscrittonato a il
residente a Via C.F.
in qualita' di Legale Rappresentante della Ditta/Societa'
con sede in Via/Corso/Piazza
in possesso della concessione temporanea per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n.
del recapito telefonico

CHIEDE

La proroga di tale autorizzazione per un ulteriore periodo dal al
alle medesime condizioni di cui all'autorizzazione n. del
per l'area concessa ad uso
in Via /Corso/Piazza;
la proroga dell'Ordinanza n.delper il periodo sopra richiesto;
la riduzione della superficie da mq. a mq.;

Fano, li

Firma

All:
- Autorizzazione Originale ed eventuale Ordinanza.



COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE IV° - SERVIZI ECONOMICI U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA – COMMERCIO – POLITICHE COMUNITARIE

Concessione N.

CONCESSIONE TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data _____ e acquisita in dataal PG. n. _____ con la quale il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n. _____, in qualità di Legale Rappresentante della Soc. _____ con sede in _____ via _____ n. _____ P.I. _____, chiede il rilascio della concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico situato in Fano (PU) Via _____ per il periodo dal _____ al _____;

VISTI i pareri rilasciati dagli Uffici competenti dai quali risulta che nulla osta al rilascio della concessione di occupazione sopra citata;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ;

VISTO il TUEL n. 267/2000;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. del

CONCEDE

al Sig _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n. _____, in qualità di Legale Rappresentante della Soc. _____ con sede in _____ via _____ n. _____ P.I. _____, di occupare l'area pubblica sita via _____, per un periodo di _____ giorni dal _____ al _____ per una superficie di mq. _____ complessivi

Il concessionario Sig. è obbligato a:

- utilizzare l'area esclusivamente per: _____
- limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'Amministrazione;
- curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

- evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione
- pagare la tassa prevista per l'occupazione, va effettuato non oltre il termine concesso per l'occupazione medesima, presso gli Uffici della Concessionaria G.P.A. s.r.l. siti in Fano, Via Toscana, n°3/A. Per le occupazioni aventi durata uguale o superiore al mese, le tariffe della tassa sono ridotte del 50%, per poter usufruire di tale riduzione, la tassa dovrà essere versata anticipatamente sottoscrivendo apposita convenzione presso la concessionaria G.P.A.

Fano, li _____

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Per ricevuta:
IL CONCESSIONARIO**